



LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE

(Mod. V319/02)

Spa - Capitale Sociale € 15 milioni (interamente versati)
Sede Via Po, 20-00198 ROMA (ITALIA) - Tel. (06) 84751
Telegr. SARASS - 00198 ROMA - Telex 614526 SARASS I
Cod. Fisc. 07103240581 - Partita IVA 01687941003



Iscrizione al Registro del Tribunale di Roma N. 711&B5
C.C. IAA Roma n. 556742 - Autorizzata al Tosezio dello assK
curazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DM/ICA
rL6724deI20A»B6eprowwfmntoI SVAPn.594delaTO97

FIP

**Forma Individuale di Previdenza attuata mediante contratto
di assicurazione sulla vita (art. 9 ter dlgs 124/93) a premi ricorrenti**

CondizionidiAssicurazione

(Mod.V319/02)

Agenzia di:

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per la sua adesione, le ricordiamo che, sottoscrivendo questa polizza, ha compiuto un passo importante che le consentirà di guardare al futuro con maggiore serenità.

Sarà Lei stesso a decidere in che misura integrare la sua pensione, per adeguarla alle sue esigenze previdenziali, costituendosi una rendita integrativa vitalizia con versamenti liberi per importo e frequenza.


Non dimentichi che i premi da Lei versati godranno dei beneficiari previsti dalla legge per favorire lo sviluppo della previdenza complementare integrativa. In sostanza, potrà dedurre dal suo reddito gli importi pagati, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Le segnaliamo, per sua comodità, che nella tasca interna di questo libretto potrà conservare tutti i documenti relativi alla polizza sottoscritta, come, ad esempio, la copia della proposta, la scheda di polizza, eventuali appendici, le quietanze di premio, etc.

Le ricordiamo inoltre che, per qualsiasi esigenza, potrà rivolgersi al nostro Agente. In particolare, per le richieste di liquidazione (per scadenza, riscatto, decesso o comunicazioni di variazioni riguardanti il contratto), abbiamo predisposto un apposito modulo, che troverà in ultima pagina. All'occorrenza esso dovrà essere compilato e consegnato alla nostra Agenzia, allegando tutta la documentazione richiesta.

Grazie per aver scelto SARA VITA.

Sara Vita




INDICE

PRECISAZIONI E DEFINIZIONI	Pag. 7
NOTA INFORMATIVA	Pag. 9
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
Art. 1 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	Pag 17
Art. 2 Prestazioni pensionistiche assicurate	Pag 17
Art. 3 Fasi del contratto - Data di scadenza	Pag 17
Art. 4 Calcolo delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo	Pag 17
Art. 5 Calcolo delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione	Pag 18
Art. 6 Accesso alle prestazioni pensionistiche. Anticipazione e differimento della data di scadenza	Pag 18 Pag 18
Art. 7 Opzioni	Pag 18
Art. 8 Riscatto	Pag 19
Art. 9 Trasferimento verso altre forme previdenziali	Pag 19
Art. 10 Premi	Pag 19
Art. 11 Trasferimento da altre forme previdenziali	Pag 20
Art. 12 Reintegro della posizione assicurativa	Pag 20
Art. 13 Rivalutazione della prestazione pensionistica	Pag 20
Art. 14 Pagamenti della Società	Pag 20
Art. 15 Commissioni e spese	Pag 20
Art. 16 Diritto di recesso	Pag 20
Art. 17 Revisione del contenuto degli Allegati	Pag 21
Art. 18 Foro Competente	Pag 21
Clausola di Rivalutazione - Regolamento Fondi Speciali	Pag 21
Allegato 1-A alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita	Pag 24
Allegato 1-B alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti correttivi da utilizzare per i premi con decorrenza diversa dall'anniversario di polizza	Pag 24
Allegato 1-C alle Condizioni di Assicurazione Coefficienti di differimento del capitale costitutivo della rendita	Pag 24
Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione Coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia	Pag 25
Allegato 3 alle Condizioni di Assicurazione Caricamenti, commissioni e spese	Pag 26
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96	Pag 27

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE /VARIAZIONI CONTRATTUALI

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE





P R E C I S A Z I O N I E D E F I N I Z I O N I


Il presente contratto è una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art.9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito Decreto) ed è regolato:

- dalle presenti condizioni di polizza di cui fanno parte integrante e sostanziale gli Allegati in esse richiamati;
 - da quanto previsto nella polizza e nelle eventuali appendici;
 - dalle disposizioni legislative in materia e, in particolare, dal Decreto.
-

Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini.

- **Assicurato:** persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiario:** persona alla quale spettano le prestazioni assicurate; Beneficiario delle prestazioni pensionistiche in caso di vita è l'Assicurato.
- **Carenza:** periodo di tempo che intercorre fra l'entrata in vigore della polizza e l'inizio della garanzia.
- **Capitale costitutivo della rendita ovvero Capitale Assicurato:** è il capitale garantito per il caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza, da trasformare in rendita vitalizia secondo le modalità indicate dal Contraente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Decreto.
- **Capitale maturato:** è il capitale accantonato sulla polizza in data antecedente rispetto alla scadenza della polizza; esso coincide con la riserva matematica alla stessa data.
- **Contraente:** chi stipula il contratto con la Società.
- **Contratto:** è l'insieme delle norme, che regolano il rapporto assicurativo, costituito da Condizioni di assicurazione, Polizza, Appendici e altri documenti attinenti.
- **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Imposta sostitutiva:** l'imposta, gravante sui redditi annualmente maturati sulla polizza, che la Società dovrà trattenere dal rendimento accreditato sulla stessa e versare all'Erario, come previsto dal Decreto.
- **Interessi tecnici:** gli interessi dovuti nel caso di pagamento dei premi oltre il termine di 15 giorni dalla data di scadenza. Essi sono calcolati a un tasso annuo pari al tasso di rendimento retrocesso sulla polizza all'ultimo anniversario, con il minimo assoluto del saggio legale di interesse. Per il primo anno si prende a riferimento il tasso di rendimento certificato per il secondo mese precedente quello di decorrenza della polizza.
- **Opzioni:** possibilità da parte del Contraente di richiedere forme alternative di liquidazione delle prestazioni assicurative maturate a scadenza.
- **Polizza:** documento emesso dalla Società ad accettazione della proposta formulata dal Contraente.
- **Premio netto:** premio versato al netto di eventuali imposte e delle spese di emissione.
- **Prestazioni pensionistiche:** prestazioni legate o al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di base (prestazioni di vecchiaia) o alla cessazione dell'attività lavorativa ad un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (prestazioni di anzianità).
- **Riscatto:** facoltà di richiedere la liquidazione del contratto prima che sia maturato il diritto dell'Assicurato alle prestazioni pensionistiche, con la contemporanea risoluzione del contratto.
- **Riserva matematica:** importo accantonato dalla Società, per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.
- **Società:** impresa assicuratrice (Sara Vita).
- **Tasso tecnico:** interesse finanziario minimo attribuito anticipatamente dalla Società sui premi versati e utilizzato per la determinazione dei coefficienti di conversione riportati negli Allegati.

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione i termini sopra definiti sono riportati in corsivo.



NOTA INFORMATIVA (redatta secondo le disposizioni ISVAP)

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni, con capitale sociale di 15 milioni di Euro interamente versati ed ha sede in Roma - Via Po n. 20 - 00193, telefono 06/84.751.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1) Premessa

Il presente contratto è una forma pensionistica individuale a premi ricorrenti che permette la costituzione di una rendita vitalizia, complementare o alternativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico, mediante un *contratto* di assicurazione sulla vita.

Tali forme pensionistiche individuali sono disciplinate dall'art. 9 ter del *Decreto Legislativo 124/93* e prevedono le seguenti prestazioni a favore degli aventi diritto:

- *prestazioni pensionistiche* per vecchiaia dopo il compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a una forma pensionistica complementare non inferiore a 5 anni;
- *prestazioni pensionistiche* per anzianità dopo la cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dall'4ss/curato non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare complessivamente non inferiore a 15 anni.

2) Destinatari

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante *contratti* di assicurazione sulla vita è libera, non essendo legata a una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Tuttavia, in base alla normativa vigente, non tutti i soggetti che possono aderire alle suddette forme pensionistiche hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa. A tal riguardo si rimanda a quanto esposto al successivo punto 12).

3) Scadenza

La data di scadenza è convenzionalmente posta, all' sottoscrizione del *contratto*, all' anniversario di *polizza* immediatamente successivo alla data di compimento del 65° anno di età dell'Iss/curato.

Se alla data di scadenza indicata in *polizza* [Assicurato non avrà conseguito il diritto alle prestazioni di vecchiaia, la data di scadenza viene differita di anno in anno.

Tale operazione potrà essere effettuata, su richiesta *deW Assicurato*, anche dopo il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, limitatamente però a un periodo massimo di 5 anni.

Viceversa se *Y Assicurato* consegue il diritto alle *prestazioni pensionistiche* (di vecchiaia o di anzianità) in data antecedente di almeno un anno rispetto alla data di scadenza fissata in *polizza*, la data di scadenza potrà essere anticipata fino all'anniversario di *polizza* immediatamente successivo alla data di richiesta.

4) Determinazione delle prestazioni assicurate

- a) In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza, la Società si impegna a corrispondere, a partire dalla stessa data, una rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate, il cui importo annuo iniziale si ottiene moltiplicando il *capitale costitutivo* della rendita per il coefficiente di conversione riportato nell'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione, relativo al sesso, all'età dell'assicurato alla data di scadenza e all'anno di nascita.

La rendita sarà corrisposta in rate semestrali posticipate salvo esplicita diversa richiesta.

Il *capitale costitutivo* della rendita si ottiene, per ciascuno dei premi versati, moltiplicando il *premio netto* per il coefficiente di cui all'Allegato 1-A) alle Condizioni di Assicurazione relativo all'età dell'assicurato alla data del versamento.

La tariffa utilizzata è la TAR. 525 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile a premi unici ricorrenti con controassicurazione.

In caso di differimento della scadenza, il *capitale costitutivo* della rendita alla nuova scadenza si otterrà applicando al *capitale*

assicurato alla scadenza precedente il coefficiente di cui all'allegato 1-C) alle Condizioni di Assicurazione relativo all'età raggiunta alla scadenza precedente e sommando l'importo dei premi netti corrisposti nell'ultimo anno.

In caso di anticipazione della data di scadenza il *capitale costitutivo*, da utilizzare per la conversione in rendita vitalizia alla nuova data di scadenza, sarà pari all'importo della *riserva matematica* accantonata sul contratto all'anniversario di *polizza* precedente la richiesta, maggiorato dell'importo dei premi netti eventualmente corrisposti nell'ultimo anno.

Il frazionamento della rendita potrà essere previsto, su richiesta dell'Assicurato, secondo una diversa rateazione (annuale, trimestrale o mensile). Sarà cura della Società comunicare il nuovo importo della rendita.

A scelta dell'Assicurato, la Società potrà erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del *capitale costitutivo* della rendita maturato alla data di scadenza.

In tal caso l'importo della rendita vitalizia sarà ridotto in proporzione alla quota di capitale non liquidata in contanti.

Qualora l'importo annuo della rendita, che si ottiene convertendo l'intero *capitale maturato* sulla *polizza*, risulti inferiore all'assegno sociale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 335/99, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in contanti dell'intero importo del *capitale costitutivo della rendita*.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 23 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

- b) In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza sarà liquidato, a favore degli aventi diritto, un capitale pari all'importo dei premi netti corrisposti rivalutati.

5) Rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della *polizza*, le prestazioni assicurate all'anniversario precedente, sotto forma di *capitale costitutivo* della rendita o sottofor-

ma di rendita vitalizia, vengono rivalutate sulla base del rendimento conseguito nella gestione degli investimenti finanziari del Fondo (Fondo Più o Fondo Soci) cui è abbinata la *polizza*.

A tal fine il rendimento retrocesso, che non sarà mai negativo, è pari al 90% del rendimento lordo; tale valore non potrà essere inferiore al *tasso tecnico* ne superiore al tasso di rendimento lordo diminuito di 1 punto percentuale. La misura di rivalutazione si ottiene scontando al *tasso tecnico* per un anno la differenza tra il tasso retrocesso e il *tasso tecnico*.

Durante il periodo di accumulo, sui rendimenti accreditati sulla *polizza* mediante la rivalutazione, viene prelevata l'*imposta sostitutiva* prevista dal Decreto. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge (attualmente l'11%) al saldo tra la *riserva matematica* all'anniversario diminuita dei premi versati nell'anno, e la *riserva matematica* all'anniversario precedente. L'importo così ottenuto, se positivo, va detratto dalla *riserva matematica* all'anniversario e il capitale rivalutato va ridotto nella proporzione in cui la *riserva matematica* ridotta sta alla *riserva matematica* prima della riduzione. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata agli anniversari successivi.

La misura di rivalutazione della rendita in corso di erogazione si ottiene seguendo il suddetto criterio, senza alcuna riduzione per *imposta sostitutiva*.

È da precisare peraltro che l'*imposta sostitutiva* prevista nella fase di accumulo, sostituisce l'imposta sui rendimenti applicata per altre forme di assicurazione in fase di liquidazione (12,5%).

6) Opzioni

All'Assicurato è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato, una delle seguenti modalità di liquidazione della prestazione pensionistica assicurata alla data di scadenza:

a) Capitale in contanti: la liquidazione potrà avvenire nel limite massimo del 50% del maturato, salvo il caso in cui l'importo della rendita non risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale previsto dalla legge.

b) Rendita vitalizia reversibile: il *capitale costitutivo* della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia reversibile in misura totale o parziale a favore di altra

testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza.

La Società comunicherà l'importo della rendita vitalizia reversibile, che sarà calcolata in base all'età, al sesso della persona reversionaria nonché alla misura della reversibilità della rendita.

- e) Rendita certa e poi vitalizia: il *capitale costitutivo della rendita* potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

7) Versamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di una Successione di premi così distinti:

- Premi ricorrenti, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della *polizza* da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto; su richiesta del *Contraente*, detto premio potrà essere corrisposto con la cadenza indicata in *polizza*.
Il *Contraente* potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, con un minimo annuo di € 1.000, sospendere e riprenderne il versamento. Se il versamento avverrà oltre il termine di 15 giorni rispetto all'anniversario di *polizza* cui il versamento si riferisce, sull'importo del premio saranno calcolati gli *interessi tecnici* per il periodo di ritardo, che saranno corrisposti dal *Contraente* in occasione di successivi versamenti o trattenuti dalla Società in occasione di eventuali liquidazioni di prestazioni assicurative.
 - Premi integrativi, corrispondenti a quelli versati dal *Contraente* dopo il pagamento del premio ricorrente e ai premi ricorrenti aventi scadenza diversa dall'anniversario di *polizza*; il premio integrativo non potrà comunque essere inferiore a € 150.
 - Premi da trasferimento, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
 - Premi da reintegro, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.
- La decorrenza di ciascun premio diverso

dal premio ricorrente, è fissata alla ricorrenza mensile della decorrenza di *polizza* più vicina alla data del versamento.

A seguito del pagamento del premio viene rilasciato un certificato di assicurazione in cui è riportato il *capitale costitutivo della rendita* corrispondente al premio versato.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, restano acquisiti i *capitali costitutivi della rendita* assicurati alla data di sospensione del pagamento dei premi, sui quali saranno accreditate le rivalutazioni che matureranno nei successivi anniversari di *polizza*.

Il pagamento dei premi dovrà avvenire presso l'Agenzia cui è affidata la *polizza*.

8) Basi di calcolo

Per la determinazione dei coefficienti di conversione del premio in *capitale costitutivo della rendita* (Allegato 1-A alle Condizioni di Assicurazione) e dei coefficienti di conversione del *capitale costitutivo della rendita* in rendita vitalizia (Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione) la Società ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli *Assicurati* e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare la sopravvivenza degli *Assicurati* è stata stimata:

- per quel che riguarda i coefficienti di conversione del premio in capitale, sulla base della tavola di mortalità "statistiche italiane maschi" (S.I.M.92) elaborata dall'Istat;

- per i coefficienti di conversione del *capitale costitutivo in rendita vitalizia*, sulla base della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza, denominata RGS48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base della evoluzione della mortalità osservata nel trentennio 1961/1990.

Per quanto riguarda l'ipotesi circa i rendimenti finanziari è stato adottato il tasso di interesse riportato in calce all'Allegato 1 -A) e 2 alle Condizioni di Assicurazione (2,50%).

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti

demografici e/o finanziari, con conseguente variazione dei coefficienti di conversione. In particolare i coefficienti di conversione riportati negli Allegati 1-A) e 2 alle Condizioni di Assicurazione potranno essere variati a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/98 ovvero a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, previa trasmissione all'ISVAP di una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, in cui vengono descritti i motivi e le modalità della revisione.

Non potranno essere effettuate modifiche nei primi tre anni di assicurazione né nel corso del periodo di erogazione della rendita.

Negli ultimi tre anni di assicurazione non potranno essere modificati i coefficienti di conversione del *capitale costitutivo* in rendita di cui all'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione. Le modifiche relative ai coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A), alle Condizioni di Assicurazione, varranno solo per i premi versati successivamente alla comunicazione.

La comunicazione delle modifiche e delle conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate avverrà per iscritto, e l'efficacia delle stesse modifiche avrà luogo al primo anniversario successivo alla data di comunicazione e purché a tale data siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione.

Qualora le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il *Contraente* avrà la possibilità, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro 60 giorni dalla data di comunicazione, di sospendere il versamento dei premi. Il *Contraente* potrà altresì chiedere il trasferimento, senza alcun onere, della propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal *Decreto*.

9) Trasferimenti e riscatti

Il *Contraente* ha facoltà di trasferire la posizione individuale dell'Assicurato ad altra forma previdenziale prevista dal *Decreto*, alla quale lo stesso Assicurato abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione

per cause diverse da quella prima esposta, può essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni dalla stipulazione della polizza. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

In tal caso la Società provvede, entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di *riscatto* totale calcolato con riferimento alla data di richiesta.

MAssicurato può richiedere, con apposita comunicazione corredata di idonea documentazione, il *riscatto*, anche parziale, del contratto esclusivamente nei casi previsti dalla legge e cioè:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il *riscatto*, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate, può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche maturati dall'Assicurato.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di risolvere il contratto riscuotendo il corrispondente valore di *riscatto*.

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il *riscatto* del contratto è richiesto dagli eredi, ai quali sarà corrisposto un importo pari al cumulo di tutti i premi netti, corrisposti o trasferiti, rivalutati.

10) Commissioni, caricamenti e spese

Sono a carico del *Contraente*, oltre alle imposte di legge, i costi di seguito riportati, i quali incidono direttamente o indirettamente sulla redditività dell'operazione dal punto di vista finanziario.

Occorre in particolare valutare con attenzione gli effetti che la loro presenza produce sull'operazione di *riscatto* o sull'operazione di trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma di previdenza.

- a) Caricamenti **tariffari** sono quelli prelevati all'atto del versamento di ciascun premio o all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita.

L'ammontare dei caricamenti sul singolo premio, si ottiene applicando all'importo del *premio netto* corrisposto, le percentuali indicate nell'Allegato 3-A) alle Condizioni di Assicurazione in corrispondenza alla durata residua (numero di anni mancanti alla data di scadenza). A titolo esemplificativo detta percentuale è pari al 4,40%, al 5,20%, al 6,20%, al 7,20%, al 8,20% rispettivamente per durata residua di 1, 5, 10, 15, 20 anni. I suddetti caricamenti tariffari sono ridotti di 1,5 punti percentuali se il premio versato deriva da un trasferimento da altra forma pensionistica, coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A) alle Condizioni di Assicurazione, tengono già conto di detti caricamenti e, pertanto i coefficienti vanno applicati all'intero *premio netto* corrisposto.

Il caricamento su ciascuna rata di rendita è pari all'**1,25%** della rata stessa. La rendita derivante dalla conversione del capitale con i coefficienti di cui all'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione è già al netto di detti caricamenti.

- b) Commissione di gestione: è costituita da una parte del rendimento finanziario delle riserve investite nella gestione separata cui è abbinata la *polizza*; essa viene trattenuta in fase di accredito della rivalutazione delle prestazioni assicurative.
Detta commissione corrisponde alla differenza tra il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento del Fondo cui è abbinata la *polizza* e il rendimento retrocesso, come definito nella clausola di rivalutazione.
- e) Spese di emissione e di liquidazione
- d) Spese di emissione:
- per l'emissione della *polizza*: € 5
 - per l'emissione degli estratti conto annuali e relativi premi ricorrenti: € 5
 - per i premi integrativi e premi di reintegro: € 5
 - per i premi da trasferimento: € 5

Le spese di emissione vengono detratte dal premio versato per ottenere il *premio netto* da convertire in *capitale costitutivo della rendita*.

c2) Spese di liquidazione

- per *riscatto* totale: € 100
 - per *riscatto* parziale: € 25
 - per trasferimento ad altre forme previdenziali: € 50
 - per pagamento della rendita: € 5
- Le spese di liquidazione vengono trattate dall'importo di ciascuna liquidazione.

11) Modalità di scioglimento del contratto

il *contratto* si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso o per il verificarsi delle cause previste dal D.Lgs.124/93, di seguito precisate:

- trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- richiesta, da parte dell'*Assicurato*, di liquidazione del valore di *riscatto* totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che l'*Assicurato* stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della *polizza* in caso di decesso dell'*Assicurato*.

12) Regime fiscale applicabile al contratto

- a) Regime fiscale dei premi.

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Inoltre i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell'4ss/curato sono deducibili, insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs.124/93, dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Iss/curato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. La deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a € 5164,57; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma pensionistica.

Se l'*Assicurato* è un "vecchio iscritto"

(iscritto alla data del 28/4/93 ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/92):

- non si applica il suddetto limite del TFR;
- per i versamenti effettuati fino al 31/12/2005, il limite assoluto di € 5.164,57 è aumentato fino a concorrenza dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'anno 1999, riferibili ad una annualità di contributi.

Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

- b) Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo.

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 %.

- e) Regime fiscale delle somme corrisposte.

- Prestazioni erogate in forma di rendita
Le prestazioni erogate in forma di rendita, per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con applicazione da parte della Società della ritenuta di acconto di cui all'art.24 del DPR 600/73; per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

- Prestazioni erogate in forma di capitale
- Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazio-

ne, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato, darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge.

Il capitale corrisposto a seguito del decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

- Le prestazioni erogate in forma di capitale per riscatto totale conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, ad eccezione di quelle corrisposte a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

- Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 124/93, è esente da ogni onere fiscale.

13) Comunicazioni dell'Assicurato

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

^Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchio iscritto) è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7, comma

4 e dell'art. 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle condizioni contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla legge.

14) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Sezione Reclami, con sede in Roma 00187, Via dei Quirinali n. 21, quale organo a ciò preposto.

15) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

16) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1) Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente

per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A).


2) Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione applicabile.

Nel corso della durata contrattuale la Società produrrà altresì, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, un'informativa sulla posizione individuale maturata, tramite l'invio di un estratto conto contenente:

- il dettaglio dei premi versati nell'ultimo anno e riepilogo dei premi versati negli anni precedenti;
- le prestazioni rivalutate in termini di capitale costitutivo della rendita;
- valore di riscatto;
- valore della riserva matematica utilizzabile per i casi di anticipazione della data di scadenza;
- imposta sostitutiva dell'anno o rendimento assoggettato ad imposta.

La Società, su richiesta del Contraente, fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento ogni altra informazione relativa al contratto.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il *contratto* si considera concluso nel momento in cui il *Contraente* ha notizia per iscritto dell'accettazione della sua proposta da parte della *Società*. La notizia dell'accettazione avviene, in genere, con la consegna della *polizza*. Il *contratto* entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- a) la *polizza* sia stata sottoscritta dal *Contraente* e dall' *Assicurata*,
- b) la *Società* abbia rilasciato al *Contraente* la *polizza* o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la *polizza* preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, sempreché sia stato pagato il premio.

Art. 2 Prestazioni pensionistiche assicurate

A fronte del pagamento di una successione di premi come definiti nell'ari 10, la *Società* si impegna a corrispondere:

- a) in caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza di cui al successivo art. 3, una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal *Decreto*, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all'art. 7

- b) in caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, la *Società* liquiderà agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari alla somma dei *premi netti* corrisposti rivalutati.

Art. 3 Fasi del contratto - Data di scadenza

Il contratto si articola in due periodi:

- periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il *capitale costitutivo della rendita*.
- periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la *prestazione pensionistica*.

La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l'inizio del periodo di erogazione.

La data di scadenza viene, alla sottoscrizione della *polizza*, convenzionalmente posta all'anniversario della data di decorrenza del *contratto* immediatamente successiva alla data di compimento del 65° anno di età dell' *Assicurato*.

Nel caso in cui alla data di scadenza l'Assicurato non abbia maturato i requisiti previsti dal *Decreto* per l'accesso alle *prestazioni pensionistiche*, la data di scadenza verrà differita di anno in anno.

Il differimento della scadenza potrà essere effettuato, su richiesta dell'Assicurato, anche dopo il conseguimento del diritto alla *prestazione pensionistica*, limitatamente però a un periodo massimo di 5 anni.

Nel caso in cui l'Assicurato maturi i suddetti requisiti prima della data di scadenza, l'Assicurato potrà richiedere di anticipare la stessa al primo anniversario di *polizza* successivo alla data di maturazione dei suddetti requisiti.

Art. 4 Calcolo delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo

A fronte del pagamento di ciascun premio, viene determinato il corrispondente *capitale costitutivo della rendita* moltiplicando il *premio netto* per il tasso di conversione del premio di cui all'Allegato 1 -A), in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data di versamento del premio.

La tariffa utilizzata è la TAR. 525 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile a premi unici ricorrenti con controassicurazione. Per tutti i premi diversi dai premi ricorrenti all'anniversario di *polizza*, verrà utilizzato il coefficiente di conversione relativo all'età dell'ultimo anniversario di *polizza*, moltiplicato per il coefficiente dell'Allegato 1-B), in relazione ai mesi trascorsi da tale ultimo anniversario alla data di decorrenza del premio, considerando mese intero il periodo superiore a 15 giorni. Letà raggiunta dall'Assicurato alla data di versamento del premio si ottiene sommando all'età dell'Assicurato indicata in *polizza*, il numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

La prestazione assicurata per il caso di premorienza, a fronte del versamento di ciascun premio, è pari all'importo del premio stesso.

- Ad ogni versamento di premio viene rilasciata al *Contraente* un certificato di assicurazione, progressivamente numerato, in cui viene indicato l'ammontare del *capitale costitutivo della rendita* corrispondente al versamento effettuato.

Il primo certificato è costituito dalla *polizza*.

Sia il *capitale costitutivo della rendita* che la prestazione per il caso di premorienza si rivalutano annualmente secondo quanto previsto all'art. 13. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della *polizza*, sarà rilasciato al *Contraente* un estratto conto ove saranno riepilogati i premi versati e i capitali costitutivi della rendita relativi agli stessi versamenti, comprensivi delle rivalutazioni accreditate.

Nello stesso documento sarà indicato anche l'importo del *capitale maturato*, corrispondente alla *riserva matematica* rivalutata accumulata sul *contratto* alla stessa ricorrenza anniversaria.

Art. 5 Calcolo delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione

La rendita vitalizia annua liquidabile alla data di scadenza, si ottiene convertendo in rendita l'ammontare complessivo dei capitali costitutivi della rendita accreditati con i premi versati, comprensivi di tutte le rivalutazioni maturate alla data di scadenza, al netto della quota eventualmente liquidata sotto forma di capitale. La conversione avverrà applicando i coefficienti di cui all'Allegato 2 relativo all'età raggiunta dall'Assicurato alla data di scadenza e al frazionamento prescelto per la rendita. La rendita viene erogata, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge, secondo il frazionamento richiesto dall'Assicurato, ma sempre in via posticipata; in mancanza di esplicita richiesta verrà erogata in rate semestrali posticipate. Pertanto la prima rata di rendita sarà erogata al termine del periodo di frazionamento prescelto e l'erogazione della rendita terminerà con la scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 6 Accesso alle prestazioni pensionistiche. Anticipazione e differimento della data di scadenza

L'Assicurato in possesso dei requisiti previsti

dal *Decreto*, può chiedere la corresponsione della *prestazione pensionistica* assicurata. La *prestazione pensionistica* sarà erogata alla data di scadenza indicata in *polizza*.

Se la data di scadenza indicata in *polizza* è successiva alla data di maturazione del diritto di almeno un anno, la data di scadenza può essere anticipata, su richiesta dell'Assicurato, all'anniversario di *polizza* immediatamente successivo alla data di richiesta.

A seguito dell'anticipazione, il *capitale costitutivo della rendita* riferito alla nuova data di scadenza sarà pari al *capitale maturato* sul contratto all'anniversario di *polizza* precedente la richiesta, maggiorata dell'importo dei premi eventualmente versati nell'ultimo anno.

Leventuale insussistenza dei diritti alla data di scadenza indicata in *polizza*, così come la mancata richiesta di liquidazione entro sei mesi dalla scadenza, determina il differimento automatico della data di scadenza all'anno successivo, di anno in anno per un ulteriore anno.

In tal caso il *capitale costitutivo della rendita* alla nuova scadenza, si otterrà applicando al *capitale assicurato* alla scadenza precedente, il coefficiente di cui all'Allegato 1-C) relativo all'età raggiunta alla scadenza precedente, e sommando l'importo dei *premi netti* corrisposti nell'ultimo anno.

Tale operazione potrà essere esercitata dall'Assicurato anche dopo la maturazione del diritto alla *prestazione pensionistica*, limitatamente a un periodo massimo di cinque anni.

Art. 7 Opzioni

Alla scadenza verrà liquidata una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturali durante dell'Assicurato. *M*l'Assicurato è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita di cui sopra, una delle seguenti modalità di liquidazione della prestazione pensionistica assicurata alla data di scadenza:

a) Capitale in contanti

La liquidazione potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previsti dal *Decreto*.

b) Rendita vitalizia reversibile

Il *capitale costitutivo della rendita* potrà essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza. La Società comunicherà l'importo della rendita vitalizia rivalutabile reversibile che sarà calcolata in base all'età, al sesso della persona reversionaria nonché alla misura della reversibilità della rendita.

e) Rendita certa e poi vitalizia

Il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Art. 8 Riscatto

Prima della data di scadenza, ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto, il contratto è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale costitutivo della rendita, quale risulta rivalutato alla data di richiesta, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di scadenza. L'operazione di sconto sarà effettuato a un tasso annuo di interesse composto pari al tasso di rendimento minimo (tasso tecnico) indicato nell'Allegato I-A), maggiorato di 0,5 punti.

Se dalla data di decorrenza alla data di richiesta del riscatto sono intervenute variazioni nel tasso tecnico, l'operazione di sconto va effettuata con riferimento ai capitali costitutivi relativi a ciascun tasso tecnico.

Il valore di riscatto non potrà essere inferiore alla somma dei premi netti corrisposti, al netto dei caricamenti tariffari indicati nell'Allegato 3-A).

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Il riscatto potrà essere, nei casi previsti dal Decreto, anche parziale; il relativo importo sarà determinato con gli stessi criteri e le stesse modalità di cui sopra, e la polizza rimarrà in vigore per i valori contrattuali residui che la Società indicherà nell'atto di liquidazione.

Art. 9 Trasferimento verso altre forme previdenziali

Il Contraente ha facoltà di trasferire la posizione individuale dell'Assicurato ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto, alla quale lo stesso Assicurato abbia facoltà di accesso. La richiesta può essere effettuata prima della data di scadenza indicata in polizza ma non prima che siano decorsi

almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

Tale limite temporale non sussiste se il trasferimento avviene verso altra forma previdenziale cui l'Assicurato acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa.

In tal caso la Società provvede, entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta, completa della documentazione necessaria, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale calcolato, con riferimento alla data di richiesta secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

Art. 10 Premi

Il contratto prevede il versamento di una successione di premi così distinti:

- Premi ricorrenti, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto; su richiesta del Contraente, detto premio potrà essere corrisposto con la cadenza indicata in polizza.

Il Contraente potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, con un minimo annuo di € 1.000, sospendere e riprenderne il versamento.

Se il versamento avverrà oltre il termine di 15 giorni rispetto all'anniversario di polizza cui il versamento si riferisce, sull'importo del premio saranno calcolati gli interessi tecnici per il periodo di ritardo, che saranno corrisposti dal Contraente in occasione di successivi versamenti o trattenuti dalla Società in occasione di eventuali liquidazioni di prestazioni assicurative.

- Premi integrativi, corrispondenti a quelli versati dal Contraente dopo il pagamento del premio ricorrente e ai premi ricorrenti aventi scadenza diversa dall'anniversario di polizza; il premio integrativo non potrà comunque essere inferiore a € 150.

- Premi da trasferimento, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.

- Premi da reintegro, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

La decorrenza di ciascun premio diverso dal premio ricorrente, è fissata alla ricorrenza mensile della decorrenza di polizza più vicina alla data del versamento.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, restano acquisiti i capitali costitutivi della rendita assicurati alla data di sospen-

sione del pagamento dei premi, sui quali saranno accreditate le rivalutazioni che matureranno nei successivi anniversari di *polizza*.

Il pagamento dei premi dovrà avvenire presso l'Agenzia cui è affidata la *polizza*.

Art. 11 Trasferimento da altre forme previdenziali

Sul *contratto* possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare, regolamentate dal *Decreto*, a dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di assicurazione.

Le disponibilità derivanti dal trasferimento daranno luogo a un *capitale costitutivo della rendita* ottenuto moltiplicando le disponibilità stesse, al netto delle imposte e delle spese di emissione di cui all'Allegato 3-D), per il tasso di conversione del premio di cui all'Allegato 1-A), moltiplicato per il coefficiente fisso pari a 1,015. Ai fini delle presenti condizioni, le attività derivanti dal trasferimento saranno assimilate ai premi versati.

Art. 12 Reintegro della posizione assicurativa

Il *Contraente* che abbia proceduto a un *riscatto* parziale potrà reintegrare la propria posizione assicurativa con il versamento di un premio non superiore all'ammontare dell'importo del *riscatto* parziale al lordo delle ritenute di imposta.

In tal caso si determinerà il *capitale costitutivo* corrispondente all'importo versato secondo i criteri previsti al precedente art. 4.

Art. 13 Rivalutazione della prestazione pensionistica

Le prestazioni assicurate, sia per il caso di vita che per il caso di premiorienza, vengono rivalutate, ad ogni anniversario della data di decorrenza della *polizza*, in base alla clausola di rivalutazione riportata a pag. 19.

A tal fine la *Società* gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo richiamato in *polizza* e riportato a pag. 21, attività di importo non inferiore alle relative *riserve matematiche*.

Art. 14 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti dovuti dalla *Società* deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, attraverso l'Agenzia cui la *polizza* è assegnata, accompagnata dalla documentazione necessaria.

Tale documentazione è indicata nel modulo di richiesta riportata all'ultima pagina del presente modello in relazione alla causale, salvo il diritto della *Società* di richiedere ulteriore documentazione per specifiche esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto espressamente previsto all'art. 9 per il caso di trasferimento ad altre forme previdenziali, la *Società* mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dietro consegna dell'originale della *polizza* e di eventuali appendici.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della *Società*. Per i pagamenti è prevista l'applicazione delle spese riportate nell'Allegato 3-E).

Art. 15 Commissioni e spese

Sui premi versati, e sulle liquidazioni effettuate, saranno applicate le commissioni e le spese nella misura indicata nell'Allegato 3.

Art. 16 Diritto di recesso

Il *Contraente* può recedere dal *contratto* entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il *contratto* è concluso, dandone comunicazione alla *Società* con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del *contratto*, indirizzata a:

Sara Vita SpA - Via Po, 20 - 00198 Roma.

Il *contratto* è concluso nel giorno in cui il *Contraente* ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della *Società*.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la *polizza* è stata sottoscritta dal *Contraente*.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal *contratto* a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la *Società* rimborsa al *Contraente* il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del *contratto* quali individuate e indicate in *polizza* alla voce accessori.

Art.17 Revisione del contenuto degli allegati

La Società potrà modificare il contenuto degli allegati 1) e 2)

In particolare i tassi di conversione del premio in capitale e i coefficienti di conversione del capitale in rendita riportati rispettivamente negli Allegati 1-A) e 2) potranno essere variati a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento n. 1036/98 dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ovvero a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, previa trasmissione all'ISVAP di una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, in cui vengono descritti i motivi e le modalità della revisione.

Non potranno essere effettuate modifiche nei primi tre anni di assicurazione né nel corso del periodo di erogazione della rendita.

Negli ultimi tre anni di assicurazione non potranno essere modificati i coefficienti di conversione del *capitale costitutivo* in rendita di cui all'Allegato 2.

Le modifiche relative ai coefficienti di conversione del premio in capitale di cui all'Allegato 1-A), varranno sólo per i premi versati successivamente alla comunicazione.

La comunicazione delle modifiche avverrà per iscritto, e l'efficacia delle stesse modifiche avrà luogo al primo anniversario successivo alla data di comunicazione e purché a tale data siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione.

Qualora le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il *Contraente* avrà la possibilità, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, di sospendere il versamento dei premi. Il *Contraente* potrà altresì chiedere il trasferimento, senza alcuna spesa, della propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal *Decreto*.

Art. 18 Foro Competente

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del *Contraente* o del *Beneficiario* avente diritto alla prestazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

Sez. I CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della *polizza*, il rendimento annuo da retrocedere agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione fissata al 90%, purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1 punto percentuale.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento retrocesso il *tasso tecnico* e scontando per un anno il valore così ottenuto a un tasso pari al *tasso tecnico*.

B) Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la prestazione maturata all'anniversario precedente sotto forma di *capitale costitutivo della rendita* o sotto forma di rendita vitalizia, viene aumentata nella misura della rivaluta-

zione determinata in base ai criteri di cui al punto A).

I capitali costitutivi maturati con il versamento nell'ultimo anno dei premi integrativi, premi di reintegro o di disponibilità trasferite da altre forme previdenziali e dei premi ricorrenti versati in ritardo rispetto all'anniversario, saranno rivalutati secondo la misura di rivalutazione di cui al punto A), ridotta in base al numero di mesi interamente trascorsi dalla data del versamento alla data anniversaria successiva.

Nel caso in cui la misura di rivalutazione risulti negativa, la prestazione assicurata all'anniversario precedente rimane inalterata, salvo per l'applicazione dell'imposta di cui di seguito.

Durante il periodo di accumulo, sui rendimenti accreditati sulla *polizza*, viene prelevata *Vimposta sostitutiva* prevista dal *Decreto*. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge al saldo tra la *riserva matematica* all'anniversario diminuita dei premi ver-

sati nell'anno, e la *riserva matematica* all'anniversario precedente. L'importo così ottenuto, se positivo, va detratto dalla *riserva matematica* all'anniversario, ottenendo la *riserva matematica* netta. Il capitale rivalutato va ridotto nella proporzione

in cui la *riserva matematica* netta sta alla *riserva matematica* all'anniversario. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata all'anniversario successivo o alla data di liquidazione se precedente.

Sez. II REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

REGOLAMENTO FONDO PIÙ

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.

La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO PIÙ è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.R.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento di FONDO PIÙ, relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene riportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

REGOLAMENTO FONDO SOCI

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.R.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il

rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo e il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

- La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.

Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di compe-

tenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa,

- b) La differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio. Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione. Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione

A) Tassi di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita (Tar. 525)

Capitale costitutivo della rendita corrispondente a 1.000 di premio netto

Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita	Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita	Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita
18	3.183,70	34	2.059,73	50	1.372,96
19	3.098,96	35	2.003,85	51	1.338,89
20	3.016,39	36	1.954,28	52	1.305,75
21	2.935,91	37	1.905,87	53	1.273,52
22	2.857,50	38	1.858,58	54	1.242,22
23	2.781,10	39	1.812,40	55	1.211,83
24	2.706,63	40	1.767,31	56	1.182,35
25	2.634,08	41	1.723,29	57	1.153,79
26	2.563,38	42	1.680,32	58	1.126,14
27	2.494,50	43	1.638,41	59	1.099,40
28	2.427,39	44	1.597,51	60	1.073,57
29	2.362,04	45	1.557,62	61	1.048,64
30	2.298,37	46	1.518,73	62	1.024,63
31	2.236,35	47	1.480,83	63	1.001,51
32	2.175,94	48	1.443,91	64	979,31
33	2.117,08	49	1.407,96		

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (*tasso tecnico*) del 2,50%

1) Al netto delle rivalutazioni che saranno annualmente accreditate fino alla scadenza della polizza.

B) Coefficienti correttivi da utilizzare per i premi con decorrenza diversa dall'anniversario di polizza

Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente
1	0,998	4	0,992	7	0,986	10	0,980
2	0,996	5	0,990	8	0,984	11	0,978
3	0,994	6	0,988	9	0,982		

C) Coefficienti di differimento del capitale costitutivo della rendita maturata

Nuovi capitali costitutivi della rendita determinati da 1.000 di capitale costitutivo maturato

Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale
65	1010,61	66	1010,61	67	1010,61	68	1010,60	69	1010,60	70	1010,59

ALLEGATO 2 alle Condizioni di Assicurazione

(Coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia)

(Rendita annua pagabile in rate posticipate per 1.000 di capitale, secondo la rateazione indicata a fianco)

annuale

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
60	58,7402	57,0773	55,5292	54,0887	51,1466	49,9213	48,7777	47,7094	60
61	60,5276	58,7402	57,0773	55,5292	52,4616	51,1466	49,9213	48,7777	61
62	62,4520	60,5276	58,7402	57,0773	53,8757	52,4616	51,1466	49,9213	62
63	64,5273	62,4520	60,5276	58,7402	55,3994	53,8757	52,4616	51,1466	63
64	66,7687	64,5273	62,4520	60,5276	57,0440	55,3994	53,8757	52,4616	64
65	69,1935	66,7687	64,5273	62,4520	58,8236	57,0440	55,3994	53,8757	65
66	71,8215	69,1935	66,7687	64,5273	60,7530	58,8236	57,0440	55,3994	66
67	74,6754	71,8215	69,1935	66,7687	62,8517	60,7530	58,8236	57,0440	67
68	77,7781	74,6754	71,8215	69,1935	65,1407	62,8517	60,7530	58,8236	68
69	81,1549	77,7781	74,6754	71,8215	67,6442	65,1407	62,8517	60,7530	69
70	84,8356	81,1549	77,7781	74,6754	70,3889	67,6442	65,1407	62,8517	70

semestrale

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
60	57,8796	56,2644	54,7595	63,3582	50,4929	49,2983	48,1828	47,1401	60
61	59,6142	57,8796	56,2644	54,7595	51,7741	50,4929	49,2983	48,1828	61
62	61,4801	59,6142	57,8796	56,2644	53,1509	51,7741	50,4929	49,2983	62
63	63,4902	61,4801	59,6142	57,8796	54,6333	53,1509	51,7741	50,4929	63
64	65,6590	63,4902	61,4801	59,6142	56,2320	54,6333	53,1509	51,7741	64
65	68,0024	65,6590	63,4902	61,4801	57,9606	56,2320	54,6333	53,1509	65
66	70,5391	68,0024	65,6590	63,4902	59,8329	57,9606	56,2320	54,6333	66
67	73,2901	70,5391	68,0024	65,6590	61,8675	59,8329	57,9606	56,2320	67
68	76,2764	73,2901	70,5391	68,0024	64,0841	61,8675	59,8329	57,9606	68
69	79,5214	76,2764	73,2901	70,5391	66,5055	64,0841	61,8675	59,8329	69
70	83,0521	79,5214	76,2764	73,2901	69,1567	66,5055	64,0841	61,8675	70

trimestrale

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
60	57,4587	55,8666	54,3826	53,0003	50,1722	48,9926	47,8908	46,8606	60
61	59,1678	57,4587	55,8666	54,3826	51,4371	50,1722	48,9926	47,8908	61
62	61,0054	59,1678	57,4587	55,8666	52,7957	51,4371	50,1722	48,9926	62
63	62,9841	61,0054	59,1678	57,4587	54,2581	52,7957	51,4371	50,1722	63
64	65,1179	62,9841	61,0054	59,1678	55,8347	54,2581	52,7957	51,4371	64
65	67,4222	65,1179	62,9841	61,0054	57,5385	55,8347	54,2581	52,7957	65
66	69,9149	67,4222	65,1179	62,9841	59,3832	57,5385	55,8347	54,2581	66
67	72,6165	69,9149	67,4222	65,1179	61,3868	59,3832	57,5385	55,8347	67
68	75,5471	72,6165	69,9149	67,4222	63,5685	61,3868	59,3832	57,5385	68
69	78,7290	75,5471	72,6165	69,9149	65,9503	63,5685	61,3868	59,3832	69
70	82,1882	78,7290	75,5471	72,6165	68,5567	65,9503	63,5685	61,3868	70

mensile

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
60	57,2275	55,6480	54,1755	52,8035	49,9959	48,8245	47,7301	46,7067	60
61	58,9227	57,2275	55,6480	54,1755	51,2517	49,9959	48,8245	47,7301	61
62	60,7449	58,9227	57,2275	55,6480	52,6005	51,2517	49,9959	48,8245	62
63	62,7064	60,7449	58,9227	57,2275	54,0519	52,6005	51,2517	49,9959	63
64	64,8211	62,7064	60,7449	58,9227	55,6163	54,0519	52,6005	51,2517	64
65	67,1040	64,8211	62,7064	60,7449	57,3066	55,6163	54,0519	52,6005	65
66	69,5729	67,1040	64,8211	62,7064	59,1363	57,3066	55,6163	54,0519	66
67	72,2476	69,5729	67,1040	64,8211	61,1230	59,1363	57,3066	55,6163	67
68	75,1479	72,2476	69,5729	67,1040	63,2856	61,1230	59,1363	57,3066	68
69	78,2956	75,1479	72,2476	69,5729	65,6459	63,2856	61,1230	59,1363	69
70	81,7160	78,2956	75,1479	72,2476	68,2278	65,6459	63,2856	61,1230	70

ALLEGATO 3 alle Condizioni di Assicurazione

A) Caricamenti della TARIFFA 525

Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento	
	su singola premio	medio		su singolo premio	medio		su singolo premio	medio
1	4,40%	4,40%	17	7,60%	6,00%	33	10,20%	7,56%
2	4,60%	4,50%	18	7,80%	6,10%	34	10,20%	7,64%
3	4,80%	4,60%	19	8,00%	6,20%	35	10,20%	7,71%
4	5,00%	4,70%	20	8,20%	6,30%	36	10,20%	7,78%
5	5,20%	4,80%	21	8,40%	6,40%	37	10,20%	7,85%
6	5,40%	4,90%	22	8,60%	6,50%	38	10,20%	7,91%
7	5,60%	5,00%	23	8,80%	6,60%	39	10,20%	7,97%
8	5,80%	5,10%	24	9,00%	6,70%	40	10,20%	8,03%
9	6,00%	5,20%	25	9,20%	6,80%	41	10,20%	8,08%
10	6,20%	5,30%	26	9,40%	6,90%	42	10,20%	8,13%
11	6,40%	5,40%	27	9,60%	7,00%	43	10,20%	8,18%
12	6,60%	5,50%	28	9,80%	7,10%	44	10,20%	8,22%
13	6,80%	5,60%	29	10,00%	7,20%	45	10,20%	8,27%
14	7,00%	5,70%	30	10,20%	7,30%	46	10,20%	8,31%
15	7,20 %	5,80%	31	10,20%	7,39%	47	10,20%	8,35%
16	7,40%	5,90%	32	10,20%	7,48%			

B) Caricamento su ciascuna rata di rendita: 1,25% della rata stessa.

C) Commissioni di gestione: pari alla differenza tra il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento del Fondo Speciale e il rendimento retrocesso come definito nella Clausola di Rivalutazione.

D) Spese d'emissione:

- per l'emissione della polizza: € 5
- per l'emissione degli estratti conto annuali e relativi premi ricorrenti: € 5
- per i premi integrativi e premi di reintegro: € 5
- per i premi da trasferimento: € 5

E) Spese di liquidazione:

- per riscatto totale: € 100
- per riscatto parziale: € 25
- per trasferimento ad altre forme previdenziali: € 50
- per pagamento della rendita: € 5

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'ali 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; sicurezza / protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- e) è svolto dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9. e/o incaricati del trattamento, nonché da Società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

e) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Leventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3, lett. e), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali *assicuratori, coassicuratorie, riassicuratori*; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di Servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischii Tarati - Via dei Giuochi Istmici 40 - Roma); ISVAP, Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è: Sara Vita spa - Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia - Via Po, 20 - Tei. 06/84751

AREE AZIENDALI RESPONSABILI TRATTAMENTO DEI DATI

AREA INDUSTRIALE ASSICURATIVA

Responsabile del trattamento:
Dr. Giovanni Marianacci - 06/84751

AREA COMMERCIALE • DISTRIBUZIONE MARKETING

Responsabile del trattamento:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA PERSONALE - GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE - SERVIZI GENERALI

Responsabile del trattamento:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA INFORMATICA

Responsabili del trattamento:

- Per la gestione dei dati dell'area industriale - assicurativa:
REALE MUTUA ASS.NI - 011/4311111

- Per la gestione degli altri dati:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA AMMINISTRAZIONE

Responsabile del trattamento:
SARA assicurazioni spa - 06/84751

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

N.B. Par una più «attedia da OnztoM dalla DqmdatOM «1 cantigli» di Inviar» D madio compiale d tutti dati «Usando tutta U do ~~documentazione prevista per il caso specifico~~».

POLIZZA N. Contraente Agenzia di

RISCATTO TOTALE
Per cessazione attività lavorativa

DECESSO DELL'ASSICURATO
(Beneficiari caso morte)

TRASFERIMENTO
ad altra forma pensionistica

RISCATTO PARZIALE/
ANTICIPAZIONE €

PRESTAZIONE PENSIONISTICA
a scadenza % capitale.....

Ultimo premio pagato il

DATI DEI RICHIEDENTI

1) Cognome e Nome Data di nascita
C.F. Indirizzo

2) Cognome e Nome Data di nascita
C.F. Indirizzo

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (barrare con X la casella relativa alla documentazione allegata)

In tutti i casi:

- originali di polizza e appendici

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI

Con riferimento a quanto previsto dall'art 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/02/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi non dedurrà l'importo pari a per premi versati nel corrente anno e non ha dedotto/non dedurrà l'importo pari a per premi corrisposti nel precedente anno.

Firma

In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa

- documentazione idonea a comprovare la cessazione dell'attività lavorativa

In caso di riscatto parziale/anticipazione

- documentazione idonea ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesta l'anticipazione
- eventuale documentazione idonea ad attestare l'anzianità d'iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza

ii, QitSQ fji tra&f&fiiTionto ad altra forma pensionistica

- eventuale documentazione idonea ad attestare il diritto ad accedere ad altra forma a seguito della nuova attività lavorativa
- estremi identificativi relativi alla forma pensionistica cui si chiede il trasferimento

In caso di decesso

- certificato di morte dell'Assicurato
- copia del testamento (ovvero atto notorio attestamene la mancanza)
- atto notorio circa gli eredi legittimi
- Decreto del Giudice tutelare sulla riscossione del capitale (se tra i beneficiari vi sono minorenni)

In caso di liquidazione dalla prestazione pensionistica

- documentazione idonea ad attestare il regime obbligatorio di appartenenza
- solo per la pensione di anzianità, documentazione idonea ad attestare la cessazione dell'attività lavorativa
- eventuale documentazione idonea ad attestare l'iscrizione alla data del 28/04/93 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15/11/92 senza che, da allora sia stato esercitato il riscatto a seguito di cessazione del requisiti di partecipazione (documentazione non necessaria se l'Assicurato aveva trasferito la propria posizione previdenziale dal Fondo di origine)

FIRMA DEI RICHIEDENTI

Data

RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.

L'ultimo premio pagato è stato registrato su Diario Cassa n° del

L'Agente

AGENZIA DI.....

POLIZZA N°.....CONTRAENTE.....

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI

Far pervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/2/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi i premi non dedotti nell'anno ammontano a €.....

Firma

RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI

(con emissione di appendice da parte della Società)

1) CAMBIO CONTRAENZA

NUOVO CONTRAENTE

Cognome e Nome..... Luogo e data di nascita.....

Indirizzo.....

Codice fiscale..... Professione..... Codice 1.....

Documento identificativo: N..... rilasciato da.....

Tipò: carta d'identità passaporto patente H altri porto d'armi tess.Pub/WAmm.

N.B. Il nuovo Contraente si impegna a corrispondere tutti i premi relativi alle rate insolute alla data della presente.

Il nuovo Contraente dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi dell'Art. 10 della Legge n. 675/96 (Mod. V158) e presone atto del contenuto

- acconsente al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1 della scheda Informativa e

- acconsente al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1 della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

Firma del nuovo Contraente

2) RETTIFICA NOMINATIVO

dell'Assicurato:.....

del Contraente:.....(Cod. Fise.....)

COMUNICAZIONE E RETTIFICHE

(senza emissione di appendice)

1) VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Nuovo indirizzo:.....

2) TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di.....

con effetto dalla rata del premio di.....

Data.....,ti Contraente.....

RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche



L'Agente

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
FORMA INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

FONDO SPECIALE D FONDO PIÙ • FONDO SOCI

N.B. In mancanza dei dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a FONDO PIÙ

AGENZIA _____ SUBAGENZIA _____ Cod. Ag. _____ Zona/Prod. _____

PROPONENTE _____ codice _____
(compilare in ogni caso) _____
Codice Fiscale _____ Sesso _____ St. Civ. _____ Professione (v. codici) _____ prof. sett. _____

Cognome e Nome _____ Data _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Via/Piazza N. _____ Telefono _____ Cap _____ Città _____ Prov. _____

Socio ACI NO SI _____

N° Tessera _____ Scadenza _____

ASSICURANDO _____ codice _____
(compilare solo se diverso dal Proponente) _____
Codice Fiscale _____ Sesso _____ St. Civ. _____ Professione _____ prof. sett. _____

Cognome e Nome _____ Data e luogo di nascita _____ Prov. _____

DURATA fino al 65° anno di età DECORRENZA _____

PREMIO RICORRENTE _____ PERIODICITÀ **HBH**
(da versare secondo la periodicità prescelta) (del versamento del premio ricorrente)

PREMIO DA TRASFERIMENTO _____ FORMA COMPLERE DI PROVENIENZA _____

BENEFICIARI *In caso di vita* *In caso di morte*
L'Assicurato stesso Eredi legittimi dell'Assicurato

Il Proponente dichiara di aver ricevuto le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Mod. V319/02) e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute; si impegna inoltre a produrre, entro la data di perfezionamento, il certificato di nascita dell'Assicurando.

Il Proponente e l'Assicurando dichiarano che i dati e le informazioni forniti con la presente proposta, sono veritieri ed esatti; ne assumerà™ la responsabilità anche se scritte da altri; riconoscono che essi sono elementi fondamentali e necessari per l'emissione del contratto e, ne costituiscono parte integrante. Acconsentono inoltre che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altri assicuratori o riassicuratori.

La presente proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto.

Entro 30 gg. dalla stipula della polizza il Contraente può recedere dal contratto. In tal caso la Società ha il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto oltre alle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto individuate e indicate in polizza alla voce accessori.

numero

rilasciato da

data rilascio

H carta d'identità

HJ passaporto

GE patente

B altri

E porto d'armi

LU tess. Pubbl. Amm.

(Firma di chi ha acquistato i dati)

IL PROPONENTE

L' ASSICURANDO

IL PROPONENTE DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DELLA NOTA INFORMATIVA CONTENUTA NEL PRESENTE MOD. V319/02 E REDATTA SECONDO LE DISPOSIZIONI ISVAP E, IN PARTICOLARE, DI AVER PRESO VISIONE DELLE INDICAZIONI IN ORDINE AI CARICAMENTI E ALLA FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ DI VARIARE LE BASI DI CALCOLO.

I sottoscritti Proponente e Assicurando, preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 contenuta nel Mod. V319/02:

- acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1, della scheda informativa e
 - acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1, della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

IL PROPONENTE

L' ASSICURANDO

, li _____

L'Agente _____

(per l'autenticità delle firme)



PROPOSTA

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- **Zona/Prod.:** Indicare il numero che contraddistingue il produttore della polizza
- **St. Civ.:** Indicare uno dei seguenti codici - 1 se celibe/nubile; 2 se coniugato; 3 se vedovo; 4 se divorziato
- **Codici professione/settore attività:** indicare il codice in base alle seguenti tabelle

CODICI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

PROFESSIONE		SETTORE ATTIVITÀ	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	operaio	01	agricoltura
02	impiegato	02	ind. primaria
03	dirigente	03	ind. metallurgica
04	agricoltore	04	ind. meccanica
05	dettagliante	05	elettrica(mecc.fine)
06	commerciante	06	ind. alimentare
07	artigiano	07	ind. tessile
08	industriale	08	ind. abbigliamento
09	prof. legale	09	ind. legno
10	prof. commerciale	10	ind. carta
11	prof. sanitario	11	ind. gomma
12	prof. edile	12	ind. chimica
13	casalinga	13	manif. leggere
14	pensionato	14	costruzioni edili
15	altre attività	15	comm. ingrosso
16	aziende	16	trasporti
17	varie	17	banche e servizi
		18	varie
		19	pubbl. amm.ne